

DETERMINAZIONE N. 2/2020 DEL 18/03/2020

Oggi diciotto (18) marzo 2020, alle ore quindici (15,00), presso la sede amministrativa della Società in Macerata, Via Velluti n. 100, l'Amministratore Unico della Società Morrovalle Servizi s.r.l., Dott. Luca Muzi, determina sull'argomento di seguito riportato:

OGGETTO: Procedura sotto soglia di valore inferiore a 40.000 € - nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 - per l'affidamento:

- **Rinnovo contratto di manutenzione software "IT@PROTOCOL_WER;**
- **Rinnovo contratto di manutenzione e verifica apparecchiature elettromedicali;**
- **Rinnovo contratto di manutenzione periodica filtri e sanificazione condizionatori aria, controllo circuito frigorifero e verifica funzionamento ai fini gas fluorati ad effetto serra;**
- **Contratto per verifica impianto elettrico di messa a terra: nomina Organismo incaricato;**
- **Fornitura protezione in plexiglas per esercizio vendite farmaci;**
- **Adesione piano sanitario per collaboratori farmacisti;**
- **Convenzione con azienda Hugo Boss.**

L'AMMINISTRATORE UNICO

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), in quanto applicabile relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dell'amministratore unico;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisizione dei beni e servizi di cui all'oggetto, al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività aziendale;

RITENUTO di procedere per l'acquisizione dei beni e servizi in oggetto, ai sensi dell'art.36, comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RICHIAMATE le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO che, nel rispetto del principio di rotazione, alcuni affidamenti in esame (rinnovi), riguardano operatori economici che hanno maturato un elevato grado di soddisfazione a conclusione del

precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e risulta del tutto sconveniente la loro sostituzione che comporterebbe disagi al regolare svolgimento dell'attività aziendale; gli altri affidamenti (nuovo contratto, fornitura, adesione, convenzione) riguardano operatori economici non beneficiari di altra analoga commessa e portatori della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti pubblici di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti pubblici di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO che i beni e servizi da acquisire sono, nel loro complessivo ammontare, di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

PRECISATO che i beni e servizi da acquisire corrispondono, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali;

CONSIDERATO

– che l'importo complessivo contrattuale delle singole a forniture sopra specificate è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:
 - nella necessità di acquisire la fornitura quanto prima al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività aziendale;
 - nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
- che i prezzi degli affidamenti diretti in oggetto possono ritenersi congrui sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del sottoscritto amministratore desunta da indagini di mercato informali (*con le Linee Guida ANAC n. 4 del 26.10.2016, l'Autorità suggerisce la richiesta almeno due preventivi, mentre l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i prevede l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, lasciando alla Stazione Appaltante la facoltà di chiederli oppure meno*);

VISTI:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

VISTA la disponibilità finanziaria presente nel corrente bilancio;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai € 40.000 non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

CONSTATATO che il suddetto operatore:

- è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti;
- è iscritto presso la Camera di Commercio;

RITENUTO possibile affidare l'appalto delle forniture di beni e servizi sopra specificati ai seguenti operatori economici:

- POLITALSOFT s.r.l., con sede a Jesi (AN), Via Brodolini n. 12, P.IVA 00994810430 – rinnovo contratto manutenzione software “IT@PROTOCOL_WER” utilizzato per la gestione del protocollo informatico;
- CICO s.r.l., con sede ad Ancona, Via V. Nenni n. 16//20, P.IVA 01420730424 – rinnovo contratto manutenzione e verifiche di sicurezza elettrica su apparecchiature elettromedicali;
- GISMONDI IMPIANTI di Gismondi Claudio, con sede a Morrovalle (MC), Via Petrarca n. 14, P.IVA 01095750434 - rinnovo contratto di manutenzione periodica filtri e sanificazione condizionatori aria, controllo circuito frigorifero e verifica funzionamento ai fini gas fluorati ad effetto serra;
- ELLISSE s.r.l., con sede a Torino, Strada dei Ronchi n. 29, P.IVA 08427870012 – nuovo contratto verifica impianto elettrico di messa a terra e nomina quale Organismo incaricato ai sensi e per gli effetti dell’art. 7-bis del DPR 462/01 introdotto dal DL 162/19;
- TECHNO INSEGNE s.r.l., con sede a Sant’Elpidio a Mare (FM), Via G.Galilei n. 340, P.IVA 01851660439 - fornitura protezione in plexigas da installare presso l’esercizio di vendita farmaci ai fini della prevenzione dal Covid-19;
- ASSIFARMA s.r.l. Insurance Broker, con sede a Milano, Viale Piceno n. 18, P.IVA 08786040967 - Adesione al piano sanitario Covid-19 per collaboratori farmacisti;

in quanto trattasi di operatori economici che per competenza ed esperienza dimostrata presentano il dovuto livello di specializzazione necessaria all’effettuazione delle forniture di cui trattasi, i quali si sono dimostrati disponibili ad eseguire gli appalti alle condizioni ritenute congrue dal sottoscritto amministratore;

DATO ATTO che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- che, per gli appalti di cui all’art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RILEVATO, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- il fine che i contratti intendono perseguire è quello di garantire il regolare svolgimento dell’attività aziendale;
- gli oggetti del contratto sono le forniture di beni e servizi;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale;

- il criterio di affidamento è quello diretto, per le motivazioni sopra espresse;

DATO ATTO che gli appalti saranno registrati con rispettive CIG che saranno comunicate agli appaltatori;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, co. 8 del D.Lgs. 267/2000 in base al quale *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno”*;

ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta all'operatore economico, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali

RITENUTO, infine, di dover adempiere agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

D E T E R M I N A

- 1) di **CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **DARE ATTO** di aver svolto un'indagine di mercato informale mediante valutazione estimativa operata a cura del sottoscritto amministratore onde ponderare la congruità del prezzo da corrispondere per le forniture di beni e servizi;
- 3) di **AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., i rispettivi appalti ai seguenti operatori economici:
 - POLITALSOFT s.r.l., con sede a Jesi (AN), Via Brodolini n. 12, P.IVA 00994810430 – rinnovo contratto manutenzione software “IT@PROTOCOL_WER” utilizzato per la gestione del protocollo informatico – durata 2 (due) anni – canone annuo € 1.400.00,00 + IVA come per legge;
 - CICO s.r.l., con sede ad Ancona, Via V. Nenni n. 16//20, P.IVA 01420730424 – rinnovo contratto manutenzione e verifiche di sicurezza elettrica su apparecchiature elettromedicali – durata 2 (due) anni - canone annuo € 280 + IVA come per legge;

- GISMONDI IMPIANTI di Gismondi Claudio, con sede a Morrovalle (MC), Via Petrarca n. 14, P.IVA 01095750434 - rinnovo contratto di manutenzione periodica filtri e sanificazione condizionatori aria, controllo circuito frigorifero e verifica funzionamento ai fini gas fluorati ad effetto serra – durata 2 (due) anni – canone annuo € 480,00 + IVA come per legge;
 - ELLISSE s.r.l., con sede a Torino, Strada dei Ronchi n. 29, P.IVA 08427870012 – nuovo contratto verifica impianto elettrico di messa a terra e nomina quale Organismo incaricato ai sensi e per gli effetti dell’art. 7-bis del DPR 462/01 introdotto dal DL 162/19; - durata 2 (due) anni – canone annuo € 250 + IVA come per legge;
 - TECHNO INSEGNE s.r.l., con sede a Sant’Elpidio a Mare (FM), Via G.Galilei n. 340, P.IVA 01851660439 - fornitura protezione in plexiglas da installare presso l’esercizio di vendita farmaci ai fini della prevenzione dal Covid-19; costo fornitura € 600 + IVA come per legge;
 - ASSIFARMA s.r.l. Insurance Broker, con sede a Milano, Viale Piceno n. 18, P.IVA 08786040967 - Adesione al piano sanitario Covid-19 per collaboratori farmacisti; durata 1 (un) anno – costo € 10 per dipendente per cui costo complessivo € 100;
- 4) di **FIRMARE** la Convenzione per il trattamento agevolato per i dipendenti della HUGO BOSS Shoes & Accessories Italia SpA, con sede in Morrovalle, contrada Molinetto scn, P.IVA 00627910433 – Convenzione trattamento agevolato per i dipendenti della ditta.
- 5) di **STIPULARE** i contratti, con la ditte affidatarie, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell’art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), previa verifica della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario;
- 6) di **PRECISARE**, sin da ora, che la ditta affidataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010;
- 7) di **DARE ATTUAZIONE** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale “Amministrazione Trasparente” nel rispetto dell’articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell’art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

L’Amministratore Unico

Luca Muzi

